



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

DL Renzi: le novità in materia fiscale dopo la conversione in legge

(DL n. 66 del 24.04.2014, legge di conversione n. 89 del 23.06.2014)

Premessa

Con la conversione in legge (n. 89 del 23.06.2014) del DL n. 66 del 24.04.2014 **sono state confermate, seppure con modifiche, le disposizioni tributarie contenute nel c.d. DL Renzi.** Ci si riferisce, in particolare, al **bonus di 80 euro riconosciuto ai lavoratori subordinati e parasubordinati ed alla riduzione delle aliquote IRAP previste dagli articoli 1 e 2 del DL n. 66/2014:** in riferimento a tali disposizioni, comunque, non sono state previste modifiche di particolare rilevanza. La legge di conversione ha inciso, invece, in modo più marcato sulla **disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa: viene prevista la possibilità di rateizzare l'importo in tre rate con scadenza 16.06/16.09/16.12, con possibilità di compensazione delle somme.**

Per quanto concerne la **compensazione dei crediti nei confronti della pubblica Amministrazione viene estesa la possibilità di compensare tali somme con quelle dovute per effetto dell'applicazione degli istituti deflativi del contenzioso** (ci si riferisce, in particolare, all'accertamento con adesione, all'acquiescenza, alla conciliazione giudiziale ecc).

Di seguito le novità contenute nella legge di conversione del DL Renzi.

Novità in materia fiscale

Bonus di 80 euro Nella prospettiva della **revisione del prelievo fiscale sul lavoro dipendente**

**mensili per i
lavoratori**

viene prevista un'agevolazione (consistente in un credito d'imposta rapportato nel periodo di lavoro nell'anno) **fino a 80 euro mensili per i redditi inferiori a 26.000 euro all'anno.**

Possono beneficiare di tale agevolazione i **lavoratori dipendenti ed i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente, ai collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi ed in riferimento ai lavori socialmente utili.**

Non possono beneficiare dell'agevolazione, invece, coloro che ricevono **redditi da pensione e gli incapienti** (salvo in particolari situazioni).

Il credito, a seconda della soglia di reddito posseduta, spetta entro i seguenti limiti:

- ➔ nel limite **di 80 euro al mese, per complessivi 640 euro all'anno, per i lavoratori con reddito tra gli 8.000 euro e i 24.000 euro;**
- ➔ se il reddito è **superiore a 24.000 ma inferiore a 26.000** il bonus è pari a:

$$640 \text{ euro} * (26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000$$

- ➔ se il reddito è **superiore a 26.000 non aspetta alcun bonus.**

Il credito viene **riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta** (senza la presentazione di alcuna richiesta/domanda) a partire dalle **retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014.**

SCHEMA RIASSUNTIVO

A chi spetta	Lavoratori dipendenti
	Soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente
	Redditi da lavori socialmente utili
	Collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative
A chi non	Soggetti incapienti (se il soggetto risulta incapiente per

spetta	effetto dell'applicazione della detrazione sul lavoro dipendente)	
Il beneficio	Reddito maggiore a 8.000, inferiore a 24.000	80 euro al mese
	Reddito da 24.000 fino a 26.000	Il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
	Reddito superiore a 26.000 euro	Nessuna agevolazione

La legge di conversione ha previsto, **a partire dal 2015** ed in un contesto di stabilizzazione della riduzione del cuneo fiscale, **la valorizzazione dei carichi familiari dei lavoratori ai fini della concessione di tale bonus.**

Rateazione straordinaria per dilazioni decadute

Le disposizioni contenute nella legge di conversione del **DL n. 66/2014** hanno previsto **l'istituzione di un'ipotesi straordinaria di rateazione per i piani decaduti prima del 22.06.2013.** Qualora **sia presentata apposita istanza entro e non oltre il prossimo 31.07.2014,** i contribuenti **potranno beneficiare di un nuovo piano di rateazione straordinario, a cui non si applicano le regole ordinarie in materia di proroga e decadenza.**

In particolare, **il piano di rateazione straordinario:**

- ha **durata massima di 72 rate;**
- **non può essere prorogato;**
- decade **nel caso di mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive.**

IMU e terreni montani

Per effetto di una modifica alle esenzioni in materia di **IMU, l'esenzione prevista per i terreni agricoli che ricadono in zone montane o collinari** viene concessa a seconda **dell'altitudine e differenziata a seconda che i terreni siano posseduti da coltivatori diretti/IAP o altri soggetti** (secondo i criteri individuati con apposito decreto).

Ai terreni a **immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile,** secondo quanto previsto dalla legge

dio conversione del DL, **viene concessa l'esenzione anche se non ricadono in zone montane o di collina.**

Rivalutazione dei beni d'impresa

Il DL n. 66/2014 prevede una novità in materia di **rivalutazione dei beni d'impresa**, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nella **legge di stabilità per il 2014 e concernente i beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, nonché per l'affrancamento della riserva di rivalutazione.**

Viene stabilito che **i versamenti devono essere effettuati in tre rate ricadenti il 16.06/16.09/16.12.** Viene prevista, inoltre, la possibilità di **compensare le somme dovute.**

Tassazione rendite finanziarie e capital gain

A partire dal 01.07.2014 vengono **umentate le imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain.** Sono interessati dall'intervento, in particolare, le somme previste dall'articolo 44 TUIR (ovvero interessi, premi ed altri proventi) e dall'art. 67 comma 1 lettera da c-bis) a c-quinques) TUIR (ovvero ai redditi diversi). Rimangono esclusi i **titoli di stato**, che continuano a scontare l'aliquota del **12,5%.**

Per effetto di tali modifiche **gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate verranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo dell'aliquota del 20** (che rimane applicabile solamente fino al prossimo 30.06.2014).

Viene prevista, inoltre, l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale **i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato.**

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- ➔ **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- ➔ **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

Versamenti e servizi telematici

Secondo quanto stabilito dal DL n. 66/2014 i **versamenti delle imposte e dei contributi a partire dal prossimo 01.10.2014 deve essere effettuato utilizzando esclusivamente:**

- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli **F24 a zero;**
- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione qualora siano state effettuate compensazioni e il modello **F24 presenti un saldo da versare;**
- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione per i modelli **F24 di importo superiore a 1.000 euro.**

Le novità si applicano anche in riferimento ai contribuenti privi di partita IVA: **la presentazione cartacea del modello F24, di fatto, è consentita solamente nell'ipotesi di importi fino a 1.000 euro.**

Riduzione dell'aliquota IRAP

Viene prevista, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 la **riduzione dell'aliquota IRAP**. Per effetto della modifica **le aliquote applicabili per il 2014 sono le seguenti:**

ALIQUTA IRAP 2014

Ipotesi	Aliquota
Generalità dei soggetti	3,5% (vecchia aliquota 3,9%)
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	3,8% (vecchia aliquota 4,2%)
Banche ed enti e società finanziari	4,2% (vecchia aliquota 4,65%)
Imprese di assicurazione	5,3% (vecchia aliquota 5,9%)
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,7% (vecchia aliquota 1,9%)

Si deve segnalare, inoltre, **che è stata ridotta la capacità di intervento delle Regioni sulle aliquote**. Per effetto della modifica apportata dal DL **le regioni potranno modificare le aliquote solamente dello 0,92%.**

Acconto IRAP

Ai fini della **determinazione dell'acconto IRAP 2014**, in caso di utilizzo del

2014

metodo previsionale va applicata l'aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

Produzione energia pulita

Secondo quanto previsto dal DL convertito, **a partire dal 2015 il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli** (utilizzo di biomasse per la produzione di biogas) che **costituiscono attività agricole connesse**, finora qualificato come agrario, va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.**

Per il 2014 **si considerano attività connesse** e produttive di reddito agrario, la **produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh all'anno e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh all'anno nonché carburanti ottenuti da produzioni vegetali** provenienti prevalentemente dal fondo e di **prodotti chimici derivati da prodotti agricoli** provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

TASI


Dall'anno 2015 **i comuni dovranno provvedere**, al fine di semplificare nella maggiore misura possibile il contribuente, ad **inviare i bollettini che indicano l'importo da versare a titolo di TASI.**

Viene previsto, inoltre, **che la prima rata sia prorogata al 16.10.2014 qualora il comune non abbia deliberato entro il 23.05.2014 il regolamento.**

Compensazione dei crediti nei confronti della PA

In riferimento alla **compensazione dei crediti verso la PA** vengono previste **due principali modifiche:**

→ le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono **compensare le somme "da accertamento tributario" dovute relativamente ad alcuni istituti definitivi della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso** (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) **utilizzando i crediti vantati nei confronti**



dello Stato / Regioni / Enti (la legge di conversione ha eliminato il requisito temporale concernente la maturazione del credito fino al 31.12.2012);

→ **è differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture e appalti.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti